



# CITTÀ DI VITTORIA

---

**ORDINANZA N. 46**

**DEL 14-08-2020**

**Oggetto:** Sicurezza urbana per la tutela della pubblica incolumità e la prevenzione della diffusione del virus Covid 19. Divieti di assembramenti non autorizzati, di detenzione e trasporto di materiale idoneo all'accensione dei fuochi sulle spiagge e di vendita di bevande alcoliche. **Ferragosto 2020.**

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE, nel territorio comunale di Vittoria è presente un considerevole numero di locali d'intrattenimento, stabilimenti balneari e chioschi su spiaggia, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati.

RILEVATO CHE, se da un lato, occorre favorire lo svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene, della quiete e sicurezza pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo.

PRESO ATTO dei molteplici fattori di rischio per la pubblica incolumità, che nell'ambito degli eventi di ferragosto possono essere accentuati da:

- abuso di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti,
- attività di disturbo alla quiete pubblica;
- comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- violazioni delle norme di decoro e dell'igiene ambientale.

VALUTATO CHE, in tale contesto straordinario i soccorsi risultano difficili, soprattutto per l'impossibilità di intervento celere degli automezzi di soccorso, a causa del presumibile traffico caotico ed altresì per il buio che impedisce la pronta visione delle criticità particolarmente sugli arenili.

CONSIDERATO, per di più, che, nel predetto periodo un'opportuna disciplina di fruizione collettiva degli spazi pubblici sia utile ad agevolare le attività di controllo delle forze dell'ordine, principalmente in relazione al rispetto del divieto di assembramento e obbligo di utilizzazione delle mascherine protettive, stante l'attuale la recrudescenza dell'emergenza epidemiologica, che assume carattere di prevalenza rispetto qualsiasi altro legittimo interesse.

OSSERVATO altresì che, misure preordinate a limitare l'uso di bevande alcoliche e impedire l'abbandono di contenitori di vetro, siano altrettanto utili non solo a diminuire il degrado ambientale e igienico della zona, ma anche ai fini di sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in quanto,

l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, soprattutto quando siano infranti e sparsi sul suolo, atteso che sono stati rilevati anche casi di uso di bottiglie di vetro come corpi contundenti in occasione di litigi.

RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica ed emergenze sanitarie doversi intervenire con opportune misure di prevenzione e contenimento delle fonti di rischio sopra citate.

CONSIDERATE, altresì, sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 Co. 6 bis del D.Lvo 152/2006 s.m.i. che testualmente recita *“I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, Omissis...”*

EVIDENZIATE le norme sanzionatorie relative ai divieti che attengono alle bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. nella Legge 8 novembre 2012, n. 189.

RICORDATA la risoluzione 18512/13 del 4 febbraio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale ha definitivamente chiarito che l'applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall'art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell'Interno. Il codice penale già prevedeva per chi somministrava in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, l'arresto fino a un anno, mentre il predetto DL 158, meglio conosciuto come “decreto salute”, ha stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato però amministrativamente con la pena pecuniaria da 250 a 1000 euro. Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine “vende” non può però che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione per cui a loro parere, non ci sarebbe alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età, la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita. Pertanto, è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18.

PRESO ATTO ed in aderenza alle linee guida emerse nel corso della riunione di coordinamento in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi nella Prefettura di Ragusa in data 13/08/2020.

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»*.

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: *“Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*.

VISTI gli artt. 30, 80 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale N.25 del 29 maggio 2020 “Stagione estiva 2020. Misure per la prevenzione e vigilanza delle attività commerciali ed intrattenimento. Disposizioni per fronteggiare emergenza epidemiologica da Covid-19”.

VISTI

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti,

“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di *grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana*, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della *tranquillità* e del *riposo* dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. modificato dal D.lgs. 267/2000;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 09.08.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 32 del 12.08.2020.

RILEVATO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DATO ATTO della sussistenza delle condizioni di contingibilità, necessità ed urgenza, rilevabili inequivocabilmente dalle sopra indicate motivazioni.

## ORDINA

### Di prendere atto:

- della vigenza di quanto stabilito dall'OPRS n. 31/2020 in ordine alle misure di contenimento del contagio per sale da ballo discoteche e locali assimilati all'aperto e al chiuso, e di intrattenimento danzante, sul divieto di svolgimento delle predette attività al chiuso e comunque l'obbligo di riduzione dei frequentatori, di utilizzo permanente delle mascherine negli ambienti interni ed esterni;
- della vigenza di quanto stabilito dall'OPRS n. 32/2020 in ordine all'obbligo dell'uso della mascherina nei luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

**Di stabilire**, per le motivazioni di cui in premessa, con effetto **dalle ore 21.00 del giorno 14 AGOSTO 2020 alle ore 06.00 del giorno 15 AGOSTO 2020**, il DIVIETO, su tutto il territorio comunale:

- di detenzione, a qualsiasi titolo, e trasporto, con qualsiasi mezzo, sulla spiaggia, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi;
- di accensione di fuochi sulla spiaggia con qualsiasi tipo di combustibile;
- di usare apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;
- di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
- di trasportare tende sulla spiaggia e campeggiare con montaggio delle stesse;
- di produrre sulla spiaggia suoni molesti a mezzo altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque, di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori;

- di effettuare manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi autonomi di qualunque tipo se non espressamente autorizzati dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 2 dell'OPRS n. 31/2020, su tutti gli arenili liberi del litorale comunale;
- di assumere comportamenti non conformi alle prescrizioni di tutela e contrasto alla diffusione del virus Covid 19 di cui all'art. 1 del DPCM 07.08.2020, che richiama espressamente l'art. 1 comma 8 del DL n. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020, e all'art. 5 dell'OPRS n. 32/2020, sia riguardo all'uso delle mascherine e al distanziamento sociale, sia in relazione al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- di vendere, in qualsiasi forma (compresi i distributori automatici) e/o la somministrazione di bevande in recipienti di vetro nonché consumare e/o abbandonare sulla spiaggia bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con lo stesso materiale;
- di portare al seguito, nell'area di svolgimento degli eventi con notevole assembramento di pubblico, oggetti contundenti di vario tipo e bombolette spray urticanti e al peperoncino.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

I contravventori saranno altresì ritenuti responsabili, civilmente e/o penalmente degli eventuali danni e/o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza:

**Sia trasmessa** preventivamente al Prefetto di Ragusa, dando atto della temporaneità del provvedimento.

**Sia pubblicata** all'Albo Pretorio *on line* del Comune per quindici giorni e sul sito Trasparenza del Comune, nonché resa nota attraverso gli organi locali di informazione e trasmessa alle associazioni di categoria per l'opportuna divulgazione agli associati.

**Sia notificata:** alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, alla Polizia Municipale di Vittoria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

### **DEMANDA**

Alle Forze di Polizia ed al al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza sull' esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

### **AVVERTE**

**che** dal momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con esso in contrasto.

**che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Catania entro 60 gg. ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, o in via alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

**p. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

(Dott. Filippo Dispenza)

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal 14-08-2020**

**al 29-08-2020 registrata al n.            Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria li.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 14-08-2020 al 29-08-2020 registrata al n.            Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....